

1. Riforma Gentile: *Ordinamento dell'istruzione media* (1923)¹

TITOLO I

Dell'istruzione media.

CAPO I

Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori.

Art. 1.

Gli istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.

Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'istituto tecnico, il corso inferiore dell'istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'istituto tecnico, il corso superiore dell'istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.

Art. 2.

Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, può essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli istituti magistrali, il disposto di cui all'art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell'art. 64, e per i licei femminili il disposto dell'art. 69.

[...]

CAPO II

Dell'istruzione complementare.

Art. 34.

L'istruzione complementare fa seguito a quella che si impartisce nella scuola elementare e la compie. È data nella scuola complementare.

Art. 35.

La scuola complementare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia, matematica, scienze naturali e computisteria, disegno, una lingua straniera, stenografia, calligrafia.

Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.

Art. 36.

Nessuna scuola complementare può avere un numero di classi superiore a ventiquattro.

Art. 37.

È consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo.

Una classe può essere sdoppiata soltanto se il numero dei suoi alunni sia superiore a quello indicato dall'art. 28.

Art. 38.

L'annessa tabella n. 7 stabilisce per le varie discipline o gruppo di discipline del corso ordinario le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Per ciascuna disciplina o gruppo di discipline costituenti unico insegnamento si provvede alla istituzione di una o più cattedre di ruolo, oltre quella del corso ordinario, in base al numero complessivo delle ore d'insegnamento impartite per quella disciplina o gruppo di discipline nell'istituto, da almeno un biennio, con le norme da stabilirsi nel regolamento, il quale sarà emanato su proposta del ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAPO III

¹ R. D. 6/5/1923, n. 1054: *Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 129 del 2/6/1923.

Dell'istruzione classica.

Art. 39.

L'istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori.

È di due gradi: di primo grado nei ginnasi, di secondo nei licei.

Art. 40.

Il ginnasio è di cinque anni: i primi tre costituiscono il corso inferiore, gli altri due quello superiore.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, storia e geografia, matematica, una lingua straniera dal secondo anno.

Nel corso superiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, lingua greca, storia e geografia; matematica, la stessa lingua straniera che nel corso inferiore.

Art. 41.

Alla cattedra delle materie letterarie nel corso superiore si accede soltanto mediante concorso.

Art. 42.

Il liceo è di tre anni. Vi si insegnano: lettere italiane, latine e greche; filosofia, storia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; storia dell'arte.

Art. 43.

Ogni liceo-ginnasio ha, di regola, un solo corso completo di classi.

In non più di un terzo dei licei-ginnasi può essere istituito fino ad un quarto corso completo di classi per il ginnasio, fino ad un terzo corso completo di classi per il liceo.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi di cui ai precedenti commi.

Art. 44.

L'annessa tabella n. 8 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni liceo-ginnasio o liceo isolato o ginnasio isolato per le varie discipline o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Ogni liceo-ginnasio o liceo isolato ha un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici. Lo stipendio dei macchinisti è stabilito dall'annessa tabella n. 17.

CAPO IV

Dell'istruzione tecnica.

Art. 45.

L'istruzione tecnica ha per fine di preparare all'esercizio di alcune professioni. È impartita nell'istituto tecnico.

Art. 46.

L'istituto tecnico è di otto anni.

I primi quattro anni costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore.

Art. 47.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana e latina; storia e geografia; matematica, disegno; una lingua straniera; stenografia.

Inoltre, è materia di esame la dattilografia.

Art. 48.

Il corso superiore può essere costituito dalla sezione di commercio e di ragioneria e dalla sezione di agrimensura o da una sola delle dette sezioni.

Art. 49.

La sezione di commercio e ragioneria prepara all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; due lingue straniere; computisteria e ragioneria; istituzioni di diritto; economia politica, scienza finanziaria e statistica; chimica merceologica; calligrafia.

Art. 50.

La sezione di agrimensura prepara alla professione di geometra.

Vi si insegnano: lettere italiane e storia; matematica e fisica; scienze naturali e geografia; agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale; costruzioni e disegno di costruzioni; topografia e disegno topografico; chimica; legislazione rurale; disegno.

Art. 51.

Ogni istituto tecnico ha, di regola, un corso completo di classi per il primo quadriennio e per ciascuna sezione del quadriennio superiore.

In non più di un terzo degli istituti tecnici possono istituirsi fino a tre corsi completi per il primo quadriennio e per la sezione di commercio e ragioneria.

È vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 52.

L'annessa tabella n. 9 stabilisce per ciascun istituto tecnico il numero delle cattedre di ruolo per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

CAPO V

Dell'istruzione magistrale.

Art. 53.

L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. È impartita negli istituti magistrali.

L'istituto magistrale è di sette anni: i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore.

Art. 54.

Nel corso inferiore si insegnano: lingua italiana, lingua latina, dal secondo anno storia e geografia; matematica; una lingua straniera; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 55.

Nel corso superiore si insegnano: lingua e lettere italiane; lingua e lettere latine e storia; filosofia e pedagogia; matematica e fisica; scienze naturali, geografia ed igiene; disegno; elementi di musica e canto corale; studio di uno strumento musicale.

Art. 56.

Ogni istituto magistrale ha per i primi quattro anni due corsi completi di classi; per gli altri tre un solo corso. In non più di quaranta istituti può istituirsi un terzo corso completo nei primi quattro anni, un secondo corso completo negli altri tre.

Nelle sedi in cui esista un liceo femminile è consentita la formazione di un quarto corso completo nelle prime quattro classi dell'istituto magistrale e di un terzo corso completo per gli altri tre anni.

È vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 57.

Ad ogni istituto magistrale è annesso un giardino di infanzia o una casa dei bambini.

Art. 58.

Gli istituti magistrali sono elencati nell'annessa tabella n. 10. Le sedi dei detti istituti possono esser variate per decreto reale, ma non può essere aumentato il numero totale di essi.

Art. 59.

L'annessa tabella n. 11 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ogni istituto magistrale per le varie discipline o gruppi di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

CAPO VI

Dei licei scientifici.

Art. 60.

I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica.

Art. 61.

Il liceo scientifico è di quattro anni.

Ogni liceo scientifico può avere fino a tre corsi.

È vietata la formazione di classi aggiunte oltre ai corsi completi.

Art. 62.

Nel liceo scientifico si insegnano: lettere italiane e latine; storia, filosofia ed economia politica; matematica e fisica; scienze naturali, chimica e geografia; una lingua e letteratura straniera; disegno.

Art. 63.

L'annessa tabella n. 12 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo scientifico per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 64.

All'istituzione dei regi licei scientifici può provvedersi con decreto reale da emanarsi su proposta del ministro dell'istruzione di concerto con quello delle finanze.

CAPO VII

Dei licei femminili.

Art. 65.

I licei femminili hanno per fine di impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirano nè agli studi superiori nè al conseguimento di un diploma professionale.

Art. 66.

Il liceo femminile è di tre anni.

Ogni liceo femminile non può avere più di due corsi completi.

È vietata la formazione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 67.

Nel liceo femminile si insegnano: lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica; due lingue straniere, delle quali una obbligatoria e l'altra facoltativa; storia dell'arte; disegno; lavori femminili ed economia domestica; musica e canto; uno strumento musicale; danza.

Art. 68.

L'annessa tabella n. 13 stabilisce il numero delle cattedre da istituirsi in ciascun liceo femminile per ogni disciplina o gruppo di discipline, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun insegnante di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 69.

È autorizzata l'istituzione per decreto reale di non oltre venti regi licei femminili in tutto il regno.

CAPO VIII

Degli esami e degli studenti.

Art. 70.

L'anno scolastico incomincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno; le lezioni hanno luogo in tutti i giorni meno quelli festivi ed altri dodici di vacanze.

Art. 71.

Gli esami di scuole medie sono di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.

Con esame di ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado e alla quarta classe del ginnasio.

Con esame di idoneità accedono alle classi, per cui non è prescritto esame di ammissione, gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna.

Esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso previsto dall'art. 83.

L'esame di licenza è sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile; nessun alunno può esserne esonerato.

L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici.

Mediante l'esame di maturità si accede alle università e agli istituti superiori, salvo gli istituti superiori di magistero.

Art. 72.

Un unico esame di ammissione dà accesso indistintamente al ginnasio, al corso inferiore dell'istituto tecnico ed al corso inferiore dell'istituto magistrale; un diverso esame di ammissione dà accesso alla scuola complementare.

Agli esami di cui al precedente comma può presentarsi solo chi compia, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età.

Art. 73.

Può presentarsi ad esame di ammissione diverso da quello per la prima classe di scuola media di primo grado colui che abbia conseguito l'ammissione inferiore tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale di studi.

Il candidato all'esame di ammissione al liceo scientifico o al liceo femminile dovrà aver conseguito, almeno quattro anni prima, l'ammissione a scuola media di primo grado.

L'alunno proveniente da scuola non governativa né pareggiata che abbia conseguito almeno cinque anni prima l'ammissione a ginnasio può aspirare all'ammissione al liceo senza aver conseguito l'ammissione alla quarta ginnasiale.

Art. 74.

Può presentarsi all'esame di maturità chi abbia conseguita l'ammissione a scuola di secondo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in questa per il corso normale degli studi.

Chi compie nell'anno in corso i ventitre anni di età può presentarsi all'esame di maturità senza aver sostenuto alcun esame di ammissione.

Art. 75.

L'intervallo fra due esami di ammissione o fra l'esame di ammissione alla scuola di secondo grado e quello di maturità o di licenza dal liceo femminile può essere abbreviato di un anno per ciascun grado di scuola se concorrono speciali condizioni di età o di profitto.

Art. 76.

Alle classi, per le quali non è prescritto l'esame di ammissione, gli alunni delle scuole regie o pareggiate accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni, salvo il disposto dell'art. 83; gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna, accedono per esame di idoneità, al quale possono presentarsi purché abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola dello stesso grado di quella a cui aspirano, tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

Art. 77.

Gli alunni di scuola complementare e di liceo femminile regi o pareggiati alla fine del terzo anno sostengono un esame di licenza, al quale sono ammessi altresì gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata, privata o paterna che abbiano conseguito, da almeno tre anni, l'ammissione alla prima classe delle scuole stesse.

Art. 78.

Gli esami hanno inizio dopo il 15 giugno, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento.

Le prove previste dall'art. 83 hanno luogo normalmente nella seconda quindicina di settembre.

Art. 79.

Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia o gruppo di materie affini.

Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso dell'anno.

Art. 80.

Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

Art. 81.

Per ottenere l'ammissione, l'idoneità, la licenza, l'abilitazione e la maturità è necessario aver conseguito nel relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie affini.

Art. 82.

La promozione è conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta.

Art. 83.

Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella sessione autunnale.

Art. 84.

Una stessa classe di scuola governativa o pareggiata può frequentarsi soltanto per due anni.

Art. 85.

I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto reale, che stabilirà gli orari di insegnamento.

Art. 86.

Sono sede degli esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza tutte le scuole regie o pareggiate.

Art. 87.

Ogni commissione giudicatrice dell'esame di ammissione, di idoneità e di licenza è presieduta dal presidente dell'istituto in cui l'esame ha luogo ed è composta:

1° per l'esame di ammissione: di professori di scuola del tipo e del grado, a cui aspirano i candidati; di un maestro di scuola elementare pubblica per l'ammissione alla scuola di primo grado; di un insegnante di scuola del tipo e del grado da cui i candidati provengono, per le altre ammissioni;

2° per l'esame di idoneità: di professori della classe a cui il candidato aspira;

3° per l'esame di licenza: di professori della scuola stessa.

I componenti le commissioni dell'esame di ammissione sono nominati dal provveditore agli studi, quelli dell'esame di idoneità e di licenza, dal preside.

Art. 88.

Sono sedi degli esami di abilitazione:

a) alle professioni cui prepara l'istituto tecnico, le città capoluogo di provincia;

b) all'insegnamento elementare, le città in cui sono i provveditorati agli studi.

Art. 89.

Gli esami di maturità per i provenienti dal liceo classico hanno luogo in quaranta sedi che saranno indicate nel regolamento; gli esami di maturità per i provenienti dal liceo scientifico in non più di venti sedi.

Art. 90.

Ogni commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera a) dell'art. 88 è composta di un preside di istituto d'istruzione di 2° grado, di tre professori appartenenti ad istituti tecnici di altre province e di altra persona che abbia dato prova di notevole perizia nello esercizio della professione cui il candidato aspira.

Ogni commissione giudicatrice dell'esame di abilitazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo è composto di un professore universitario, di un preside di istituto d'istruzione media di 25 grado e di tre professori appartenenti ad istituti magistrali di altra regione.

Ogni commissione giudicatrice dell'esame di maturità è costituita di un professore universitario, di tre fra professori e presidi di istituti d'istruzione media di 2° grado e di un insegnante appartenente a scuola privata o persona estranea all'insegnamento.

Art. 91.

Le commissioni di cui al precedente articolo sono nominate dal ministro debbono essere rinnovate ogni anno per intero.

Nella imminenza dell'esame la sostituzione dei commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa è disposta dal provveditore agli studi.

In una stessa sede può essere costituita più di una commissione.

Art. 92.

Per le sole prove orali sono aggregati alle commissioni di abilitazione tecnica un commissario per le scienze, a quelle di abilitazione magistrale un commissario per la musica ed un altro per il disegno, a quelle di maturità classica un commissario per la storia dell'arte, e un commissario per il disegno a quelle di maturità scientifica.

I commissari devono astenersi dal partecipare alla discussione e al voto sui candidati che siano stati da essi privatamente o pubblicamente istruiti.

Art. 93.

Sarà corrisposto un compenso nella misura e con le modalità da stabilirsi per regolamento ai componenti le commissioni giudicatrici di abilitazione e di maturità e ai maestri elementari facenti parte delle commissioni dell'esame di ammissione. Il regolamento sarà emanato su proposta del ministro dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze. Ai commissari saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio.

Art. 94.

Il candidato agli esami di ammissione a scuola di secondo grado o di abilitazione o di maturità, deve presentare la pagella dell'ultimo anno o, se provenga da scuola privata o paterna, un documento che attesti degli studi compiuti.

Sarà ogni anno pubblicato nel Bollettino Ufficiale del ministero l'elenco degli istituti, i quali negli esami dei propri alunni, abbiano dato migliori risultati.

Art. 95.

La promozione, l'idoneità e l'ammissione, valgono per proseguire gli studi in qualsiasi istituto governativo o pareggiato.

Art. 96.

Le tasse scolastiche sono quelle indicate nella annessa tabella n. 14.

Con decreto reale su proposta dei ministri dell'istruzione e delle finanze saranno stabilite le modalità per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse a favore degli alunni bisognosi.

[...]

All.1
Allegato unico.
(Si omettono le tabelle).